

Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84

modificato dal DM 6 aprile 2005.

Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/Ce concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria per l'anno 2000, ed in particolare l'articolo 3 e l'allegato C;

Vista la direttiva 1999/94/Ce del Parlamento e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

Vista la decisione 2001/677/Ce, del 10 agosto 2001, sul formato della relazione che gli Stati membri devono trasmettere in ottemperanza all'articolo 9 della direttiva 1999/94/Ce;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 febbraio 1997, n. 101, concernente regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, di recepimento della direttiva comunitaria 70/156/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 133 del 9 giugno 1999, di recepimento della direttiva comunitaria 98/91/Cee, concernente i veicoli a motore e i loro rimorchi destinati al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 274 del 6 ottobre 1981, di attuazione della direttiva comunitaria 80/1268/Cee relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, di attuazione della direttiva 93/116/Cee relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, di attuazione della direttiva comunitaria 92/61/Cee concernente l'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 agosto 2002;

Ritenuto di non poter condividere interamente il citato parere del Consiglio di Stato con riferimento all'articolo 1, lettere f) e d), in considerazione, rispettivamente, del fatto che la definizione di: "costruttore" deriva dalla citata direttiva 70/156/Cee, mentre la definizione di: "punto vendita" meglio chiarisce l'ambito di applicazione del presente regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Capo I

Ambito di applicazione e definizione

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) "autovettura", un veicolo a motore della categoria M1, come definito dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/Cee, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/Ce. Sono esclusi i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 5 aprile 1994 di attuazione della direttiva 92/61/Cee, ed i veicoli speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/Cee, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/Ce;
 - b) "autovettura nuova", un'autovettura che non sia stata precedentemente venduta se non a fini di rivendita al dettaglio o di distribuzione;
 - c) "certificato di conformità" il certificato di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/Cee, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/Ce;
 - d) "punto vendita", una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture nuove sono esposte o offerte in vendita o in leasing ai clienti potenziali, ivi comprese, le fiere in cui le autovetture nuove sono presentate al pubblico;
 - e) "responsabile del punto vendita" qualsiasi persona fisica o giuridica che gestisce un punto vendita;
 - f) "costruttore" la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che il costruttore partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggette all'omologazione;
 - g) "consumo ufficiale di carburante", il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/Cee, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/Cee, apposto sul certificato di omologazione Cee del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell'ambito del gruppo;
 - h) "emissioni specifiche ufficiali di CO₂ per una data autovettura", le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/Cee, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 di attuazione della direttiva 93/116/Cee, e di cui al decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/Cee, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/Cee, apposto sul certificato di omologazione Cee del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti e versioni sono raggruppate in un unico modello, i valori da attribuire alle emissioni di CO₂ di tale modello si basano sulla variante e versione che presenti le più elevate emissioni ufficiali di CO₂ nell'ambito del gruppo;
 - i) "etichetta relativa al consumo di carburante", un'etichetta su cui, per informazione dei consumatori, figurano i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO₂ della vettura su cui è apposta l'etichetta;
 - l) "guida al risparmio di carburante", una raccolta di dati ufficiali sul consumo di carburante e sulle emissioni specifiche di CO₂ dei modelli disponibili sul mercato delle autovetture nuove;
 - m) "materiale promozionale", tutto il materiale a stampa utilizzato per la commercializzazione, pubblicizzazione e promozione al grande pubblico dei veicoli. Rientrano in questa definizione almeno i manuali tecnici, gli opuscoli, gli annunci pubblicitari su giornali e riviste, la stampa specializzata e i manifesti pubblicitari;
 - n) "marca", la denominazione commerciale del costruttore, indicata nel certificato di conformità e nei documenti di omologazione;

- o) "modello", la descrizione commerciale della marca, del tipo e, se possibile e opportuno, della variante e versione di un'autovettura;
- p) "tipo", "variante" e "versione", i distinti veicoli di una determinata marca dichiarati dal costruttore, come previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 29 marzo 1974 di attuazione della direttiva comunitaria 70/156/Cee, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 13 maggio 1999 di attuazione della direttiva comunitaria 98/91/Ce, e identificati esclusivamente in base ai caratteri alfanumerici relativi al tipo, alla variante ed alla versione.

Articolo 2

Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è finalizzato a fornire ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove, in vendita o in leasing, così come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b).

Capo II

Misure per favorire l'informazione per il consumatore

Articolo 3

Apposizione dell'etichetta

1. Il responsabile del punto vendita, che espone od offre in vendita o in leasing, le autovetture di cui all'articolo 2 appone in modo visibile su ciascun modello di autovettura presso il punto vendita ovvero affigge nelle vicinanze delle medesime autovetture un'etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO₂, conforme ai requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

Redazione della guida

1. Per le finalità di cui al comma 2 i costruttori forniscono al Ministero delle attività produttive, entro il 15 dicembre di ogni anno, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato II al presente regolamento. Per il primo anno le informazioni sono fornite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sulla base delle informazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive redige annualmente la guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO₂, contenente le informazioni di cui all'allegato II al presente regolamento. La guida, approvata con decreto del Ministero delle attività produttive, di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale, sul sito Internet dello stesso Ministero, nonché sui siti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.
3. I responsabili del punto vendita, su richiesta del consumatore, rendono disponibile gratuitamente la guida presso il proprio punto vendita. La guida è inoltre disponibile presso le locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Articolo 5

Affissione manifesto o schermo di visualizzazione

1. Per ciascuna marca di autovettura il responsabile del punto vendita espone un manifesto o uno schermo di visualizzazione contenente l'elenco dei dati ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO₂ di tutte le autovetture nuove esposte o messe in vendita o in leasing presso o tramite tale punto vendita. Questi valori devono essere affissi in posizione evidente e rispettare il formato di cui all'allegato III del presente regolamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il costruttore, relativamente ai modelli prodotti, fornisce al responsabile del punto vendita, per ciascun modello di autovettura, il manifesto in formato cartaceo o, su richiesta, in formato idoneo ad essere visualizzato sullo schermo di cui al comma 1.

Articolo 6

Divulgazione materiale promozionale

1. Il materiale promozionale divulgato, come definito dal presente regolamento, contiene i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni specifiche di CO₂ dei modelli di autovetture cui si riferisce e deve essere conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del presente regolamento.

2. Il materiale promozionale diverso da quello di cui al comma 1 deve riportare i valori ufficiali relativi al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ dei modelli di veicoli cui si riferisce.

Articolo 7

Trasparenza dell'informazione

1. È fatto divieto di apporre su etichette, sulla guida, sul manifesto o sul materiale promozionale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 altri marchi, simboli o diciture relativi al consumo di carburante o alle emissioni di CO₂ non conformi al disposto del presente regolamento.

Capo III

Adempimenti comunitari e sanzioni

Articolo 8

Attuazione del programma di informazione per il consumatore

1. Il Ministero delle attività produttive è responsabile dell'attuazione del programma di informazione ai consumatori ed elabora una relazione sullo stato di attuazione e sul grado di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto, sentiti i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, che forniscono le ulteriori informazioni necessarie alla completezza della relazione.
2. A tale fine i costruttori e i responsabili dei punti vendita forniscono, entro il 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all'applicazione del programma di informazione, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attività produttive.
3. L'attuazione dei commi 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 9

Notifica alla Commissione Europea

1. Il Ministero delle attività produttive, trasmette alla Commissione Europea, entro il 31 dicembre 2003, la relazione di cui all'articolo 8, riferita al periodo 2002-2003 e redatta in conformità alla decisione della Commissione 2001/677/Ce.

Articolo 10

Attività di vigilanza

1. La vigilanza sugli adempimenti previsti dal presente regolamento spetta alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio, che informano periodicamente il Ministero delle attività produttive ai fini del monitoraggio sullo stato di attuazione del programma di informazione di cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11

Sanzioni

1. A chiunque ometta di adempiere ovvero adempia in modo incompleto o erroneo gli obblighi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12

Norma transitoria

1. È fatto obbligo ai costruttori di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso; nei successivi trenta giorni è fatto obbligo ai responsabili dei punti vendita di adeguarsi alle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Anlage I

(vom Art. 3, Absatz 1 vorgesehen)

Vorgaben zur Etikettierung in Bezug auf Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen

Innerhalb des italienischen Hoheitsgebietes haben alle Etiketten zum Kraftstoffverbrauch zumindest folgenden Kriterien zu erfüllen:

- 1) Standardgröße wie im Anhang I wiedergegeben.
- 2) Größe des Aushangs: 297 mm × 210 mm (DIN A4).
- 3) Einen Bezug auf das Modell und den Kraftstofftyp des Personenkraftwagens an dem der Aushang angebracht ist.
- 4) Eine numerische Angabe des offiziellen Kraftstoffverbrauches entweder in Litern je 100 Kilometer (l/100 km) oder Kilometern je Liter (km/l) oder beides, bis hin zur ersten Dezimalstelle. Sowie die Angabe der offiziellen spezifischen CO₂-Emissionswerte in Gramm je Kilometer (g/km), jeweils auf die nächstgelegene ganze Zahl gerundet.
Diese Werte können in anderen Einheiten angegeben werden, soweit die Bestimmungen des D.P.R vom 12. August 1982, Nr. 802 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen eingehalten werden.
- 5) Verweis auf den Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen:
"È disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂, che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture";
„Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich.“
- 6) Angabe des folgenden Textes:
"Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre."
„Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.“

Anhang 1

Umwelthinweise bezüglich des Kraftstoffverbrauchs und der CO₂-Emissionen

Fabrikmarke/Modell.....				
Hubraum.....				
(Schriftart Times New Roman 12)				
Kraftstofftyp:	/ / Benzin	/ / Diesel	/ / Fl. Erdölglas	/ / Methan

Kraftstoffverbrauch								
Fahrzyklus	Liter /100 Km				Km/Liter			
	Benzin	Diesel	Flüssiges Erdölglas	Methan	Benzin	Diesel	Flüssiges Erdölglas	Methan
Innerorts	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /
Ausserorts	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /
Durchschnittlich	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /	/ / / / . /

KOHLENDIOXYD (CO ₂) –Emissionen			
gr / Km			
Benzin	Diesel	Flüssiges Erdölglas	Methan
/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /

Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen, der Daten für alle neuen

Personenkraftwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich.
Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil und anderen nichttechnischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

Anlage II

(vom Art. 4, Absatz 1 vorgesehen)

Beschreibung des Leitfadens zur Einsparung von Kraftstoff und Co2-Emissionen

Der Leitfaden zur Einsparung von Kraftstoff und CO₂-Emissionen enthält zumindest folgende Angaben:

- 1) Eine Auflistung aller neuen Personenkraftwagenmodelle des Jahres, die in den Mitgliedstaaten zum Verkauf angeboten werden, nach Marke und in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet; wenn der Leitfaden in einem Mitgliedstaat mehrmals jährlich aktualisiert wird, muss er eine Auflistung aller neuen Personenkraftwagenmodelle enthalten, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aktualisierung angeboten werden;
- 2) Für jedes im Leitfaden aufgeführte Modell den offiziellen Kraftstoffverbrauch entweder in Litern je 100 Kilometer (l/100 km) oder Kilometern pro Liter (km/l) oder einer geeigneten Kombination dieser Werte bis zur ersten Dezimalstelle sowie die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionswerte in Gramm je Kilometer (g/km), jeweils auf die nächstgelegene ganze Zahl gerundet.
Diese Werte können in anderen Einheiten angegeben werden, soweit die Bestimmungen des D.P.R vom 12. August 1982, Nr. 802 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen eingehalten werden.
- 3) Für jeden Kraftstofftyp eine Auflistung der zehn sparsamsten neuen Personenkraftwagenmodelle, an oberster Stelle das Modell mit den niedrigsten CO₂-Emissionswerten; für jedes Fahrzeug sind das Modell, der numerische Wert des offiziellen Kraftstoffverbrauchs und die offiziellen spezifischen CO₂-Emissionswerte anzugeben;
- 4) Hinweise auf die Möglichkeit den Kraftstoffverbrauch und CO₂-Ausstoß durch richtige Benutzung und regelmäßige Wartung des Fahrzeugs, sowie einer entsprechenden Fahrweise zu reduzieren, wie z. B. defensiver Fahrstil, niedrige Geschwindigkeit, vorausschauendes Bremsverhalten, richtiger Reifendruck, der Einstellung unnötigen Motorbetriebs im Leerlauf und Beseitigung unnötigen Ballast,
- 5) Je nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und geltendem Recht eine Erläuterung der Auswirkungen von Treibhausgasemissionen, der möglichen Klimaänderungen und des Einflusses von Fahrzeugen sowie einen Hinweis auf die zur Verfügung stehenden Kraftstoffe und ihre Umweltauswirkungen;
- 6) Einen Hinweis auf die Zielvorgabe der Gemeinschaft für die durchschnittlichen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen sowie auf die Frist zur Erreichung dieses Ziels;
- 7) Einen Hinweis auf den Leitfaden der Kommission für die Verringerung des Kraftstoffverbrauchs und CO₂-Emissionen, im Internet, falls vorhanden.

Anlage III

(vom Art. 5, Absatz 1 vorgesehen)

Beschreibung des anzubringenden Aushanges bzw. der elektronischen Anzeige an den Verkaufspunkten

- 1) Der Aushang muss den folgenden Mindestanforderungen entsprechen:
 - a) Mindestgröße von 70 cm × 50 cm;
 - b) Die Angaben des Anhangs müssen gut lesbar sein;
- 2) Im Falle der Verwendung elektronischer Displays und entsprechender Bereitstellung der Informationen über den Bildschirm sind folgende Mindestkriterien einzuhalten:
 - a) Mindestgröße von 25 cm × 32 cm (17");
 - b) Die Daten können am Bildschirm mittels Laufanzeigen wiedergegeben werden.
- 3) die Personenkraftwagenmodelle sind in Gruppen getrennt, nach verwendetem Kraftstofftyp (z. B. Benzin oder Diesel) aufzulisten. Bei jedem Kraftstofftyp sind die einzelnen Modelle in aufsteigender Reihenfolge der CO₂-Emissionen aufzulisten, wobei das Modell mit dem geringsten offiziellen Kraftstoffverbrauch an der obersten Stelle der Liste anzuführen ist.
- 4) Für jedes Personenkraftwagenmodell auf der Liste sind der numerische Wert des offiziellen Kraftstoffverbrauchs, sowie der offizielle Wert der spezifischen CO₂-Emissionen anzugeben. Der offizielle Kraftstoffverbrauch ist entweder in Litern je 100 Kilometer (l/100 km) oder Kilometern je Liter (km/l) oder in einer geeigneten Kombination dieser Werte, bis zur ersten Dezimalstelle, auszudrücken. Der offizielle spezifische CO₂-Emissionswert ist in Gramm je Kilometer (g/km) auf die nächstgelegene ganze Zahl zu abgerundet anzugeben. Diese Werte können, vorbehaltlich der Bestimmungen des D.P.R vom 12. August 1982, Nr. 802 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen, in anderen Einheiten angegeben werden.

Folgende Darstellung ist vorgeschrieben:

Kraftstofftyp	Rangfolge	Modell	CO ₂ -Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Benzin	1			
	2			
	...			
Diesel	1			
	2			
	...			

- 5) Am Aushang, bzw. am Display, hat in Bezug auf Einsparung von Kraftstoff und CO₂ Emissionen folgender Text aufzuscheinen:

“E' disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO₂; che riporta i dati inerenti a tutti i nuovi modelli di autovetture.”

“Der Leitfaden zur Einsparung von Kraftstoff und CO₂-Emissionen, samt entsprechenden Daten für alle neuen Personenkraftwagenmodelle, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich.“

Im Falle der Verwendung elektronischer Anzeigemedien muss die Nachricht durchgehend sichtbar sein.
- 6) Auf dem Aushang hat folgender Text zu aufzuscheinen:

“Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un'autovettura. Il biossido di carbonio e' il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre“

„Der Kraftstoffverbrauch und der CO₂-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil und anderen nicht-technischen Faktoren abhängig. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.“

Im Falle der Verwendung elektronischer Anzeigemedien muss die Nachricht durchgehend sichtbar sein.
- 7) Der Aushang, bzw. Anzeigetafel ist mindestens alle sechs Monate vollständig zu aktualisieren. Bei Verwendung elektronischer Anzeigemedien sind die Daten alle drei Monate zu aktualisieren.
- 8) Der Aushang oder Anzeigetafel kann durch einen elektronische Bildschirm ersetzt werden. In diesem Fall hat die elektronische Anzeige zumindest die gleiche Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu erregen wie der Aushang oder die Anzeigetafel.

Anlage IV

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

Angaben über Kraftstoffverbrauch und CO₂-Emissionen in der Werbung

Sämtliche Werbeschriften haben im Zusammenhang zu den genannten Fahrzeugen den offizielle Kraftstoffverbrauch und die spezifischen CO₂-Emissionen zu enthalten. Die entsprechenden Angaben müssen zumindest folgenden Anforderungen genügen:

- 1) die Angaben müssen gut lesbar und in ihrer Ersichtlichkeit dem Hauptteil des Werbematerials gleichkommen;
- 2) die Angaben müssen bereits bei flüchtigem Lesen leicht verständlich sein;
- 3) die offiziellen Kraftstoffverbrauchswerte müssen für alle in der Werbeschrift genannten Fahrzeugmodelle angeführt sein. Bei der Angabe mehrere Modelle, sind entweder die Kraftstoffverbrauchswerte aller Modelle oder die jeweiligen Intervalle zwischen dem höchsten und geringsten Kraftstoffverbrauch anzuführen. Der Kraftstoffverbrauch ist entweder in Litern je 100 Kilometer (l/100 km), Kilometern je Liter (km/l) oder einer geeigneten Kombination dieser Werte bis zur ersten Dezimalstelle anzugeben.

Diese Werte können in anderen Einheiten angegeben werden, soweit die Bestimmungen des D.P.R vom 12. August 1982, Nr. 802 und nachfolgende Änderungen und Ergänzungen eingehalten werden.

Wird in der Werbeschrift lediglich auf die Marke und nicht auf ein bestimmtes Modell verwiesen, muss der Kraftstoffverbrauch nicht angegeben werden.